SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1985

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4
COSTA *(DC)* 3
LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 2

Disegni di legge in sede deliberante

«Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti» **(503)**, d'iniziativa dei senatori Codazzi ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 4, 7, 8 e *passim*
ANGELONI *(DC), relatore alla Commissione* 4, 7, 8 e *passim*
BOMBARDIERI *(DC)* 19
LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* ..... 7, 8, 9 e *passim*
SPANO Ottavio *(PSI)* 8, 20
TORRI *(PCI)* ..... 6, 7, 8 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interrogazione dei senatori Costa ed altri. Ne do lettura:

COSTA, JERVOLINO RUSSO, CONDORELLI, D'AGOSTINI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* – Premesso:

che con l'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è stata riaffermata l'esigenza delle visite di controllo in occasione di infermità, anche attraverso la istituzione, presso l'INPS, di liste speciali di medici;

che tale iniziativa si inquadra nel più ampio contesto della lotta all'assenteismo, in affiancamento alle attività di controllo delle Unità sanitarie locali;

che con decreto ministeriale 25 febbraio 1984 il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha formulato lo schema-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-*bis* della legge 27 giugno 1981, n. 331, per la disciplina dei rapporti tra l'INPS e le Unità sanitarie locali, nonchè delle modalità di attuazione dei controlli secondo i criteri all'uopo indicati dal decimo comma del citato articolo 5 della legge n. 638 del novembre 1983,

si chiede di conoscere:

se le Unità sanitarie locali abbiano adottato, in tutto il territorio nazionale, la prescritta convenzione con l'INPS ed abbiano, altresì, provveduto alla istituzione di idoneo servizio di controllo secondo quanto richiesto dalla legge;

per quali motivi ancora non risulta emanato il decreto previsto dall'articolo 5, tredicesimo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638;

quali provvedimenti si intendono assumere verso l'INPS che non ha ancora costituito le liste speciali dei medici che, oltre a rappresentare un valido strumento nella lotta all'assenteismo, debbono fornire una opportuna occasione di lavoro per numerosi giovani medici.

(3-00714)

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli senatori, la necessità del controllo dello stato di salute dei lavoratori è stata riaffermata dal decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, che ne ha previsto la relativa disciplina e per la cui attuazione è stato formulato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro, in data 25 febbraio 1984 lo schema-tipo di convenzione che regola i rapporti tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Unità sanitarie locali. Allo stato attuale, secondo quanto riferito dall'INPS, sono state sottoscritte circa il 70 per cento di tali convenzioni ed è in corso di perfezionamento la stipulazione delle rimanenti. Stante però la complessità

delle problematiche riguardanti la materia, l'effettiva operatività delle convenzioni stipulate è in fase di graduale avvio.

Per quanto concerne il decreto previsto dall'articolo 5, comma 13, della legge 11 novembre 1983, bisogna dire che esso è stato predisposto dal Ministro del lavoro e trasmesso al Ministro della sanità all'inizio del corrente mese. Con ciò si è tentato di disciplinare le visite di controllo dei lavoratori tramite medici iscritti in apposite liste speciali che l'INPS si è impegnato ad istituire presso le proprie sedi. Il provvedimento stabilisce tra l'altro le modalità relative alla richiesta di visita di controllo formulata dai datori di lavoro. gli orari di effettuazione delle visite stesse, gli adempimenti cui sono tenuti i sanitari nello svolgimento del controllo medesimo, nonchè i compensi spettanti ai medici. Al riguardo si fa presente che il relativo testo ha richiesto un laborioso *iter* procedurale, sia perchè si è reso necessario armonizzarlo con le disposizioni del decreto del Ministro della sanità del febbraio 1984, per altro anche recentemente modificato, che disciplina i controlli di competenza delle Usl, sia in quanto il Ministero ha inteso acquisire, oltre al prescritto parere della federazione nazionale degli ordini dei medici e del consiglio di amministrazione dell'INPS, anche il parere delle parti sociali interessate al provvedimento, cioè CGIL, CISL, UIL, Confindustria, Confapi, ASAP e Confcommercio.

Soltanto dopo l'entrata in vigore di detto decreto l'INPS potrà dare attuazione al disposto dell'articolo 5 della legge n. 463, istituendo presso le proprie sedi liste speciali formate da medici che hanno un rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti. A tale proposito comunque l'INPS ha fatto presente di aver già provveduto a stabilire i necessari contatti con i rappresentanti degli ordini dei medici e dei sindacati di categoria ed a predisporre sotto il profilo organizzativo apposite strutture a livello centrale e periferico che consentiranno la costituzione delle liste speciali di medici e la loro operatività entro brevissimo tempo dall'emanazione del decreto in argomento.

COSTA. Signor Presidente, a nome dei colleghi interroganti vorrei anzitutto ringraziare per la sollecitudine con cui è stata data risposta alla nostra interrogazione. È la prima volta che ci capita di sentire rispondere con sollecitudine ad una interrogazione e ringrazio il Governo, nella persona dell'onorevole Leccisi, per aver fatto questo.

Debbo però dichiararmi solo parzialmente soddisfatto della risposta, anche se indubbiamente ha fatto piacere aver saputo stamane che è in corso di emanazione il famoso disciplinare rappresentato dal decreto interministeriale Lavoro-Sanità; si tratta di un passo avanti verso la normalizzazione di un rapporto che sta diventando quanto mai oneroso per la previdenza sociale se si tiene conto che nel 1984, per sola malattia, sono stati spesi 8.586 miliardi e che si prevede in prospettiva di spenderne più di 8.700 nel 1985.

Io e i miei colleghi intendevamo spingere il Ministero a sollecitare l'emanazione di questo decreto. Vorrei che si tenesse presente nella scelta dei medici il fatto che purtroppo esistono molti medici disoccupati. Bisognerebbe perciò utilizzarli e, nei limiti del possibile, utilizzare preferibilmente quei medici che hanno una certa esperienza dei problemi di medicina legale. Essi infatti devono svolgere attività di medicina legale, perchè devono indagare sulle dichiarate evenienze morbose per cui un lavoratore viene esonerato dal servizio.

Mi auguro, onorevole Sottosegretario, che nei prossimi mesi, con l'emanazione del decreto da Lei richiamato, questa attività avrà una regolamentazione che potrà dare i suoi frutti anche per stabilire un rapporto nuovo e diverso tra datore di lavoro e lavoratori.

La ringrazio e ringrazio anche il Presidente per l'ospitalità concessami.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti» (503), d'iniziativa dei senatori Codazzi ed altri
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, «Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti», d'iniziativa dei senatori Codazzi ed altri.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio scorso. Comunico che da parte della 5ª Commissione è pervenuto parere favorevole condizionato alla riformulazione del terzo comma dell'articolo 9 e del secondo comma dell'articolo 3 del nuovo testo elaborato dalla Sottocommissione. Si tratta comunque di un parere che ci consente di approvare questo disegno di legge, esaminando precedentemente quegli emendamenti che saranno eventualmente suggeriti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. La Sottocommissione ha proposto un testo sostitutivo degli articoli.

Propongo che l'esame e la votazione degli articoli abbia luogo sulla base di tale testo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli nel testo proposto dalla sottocommissione.

Art. 1.

(*Albo professionale*).

1. L'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, è articolato a livello regionale. Gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione provvedono alla iscrizione nell'albo professionale dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico, residenti nella regione. Per le province autonome di Trento e Bolzano l'albo professionale è istituito presso i rispettivi uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.

3. All'albo professionale vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme previste al successivo articolo 2. L'iscrizione all'albo è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

a) diploma di centralinista telefonico;

b) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale, del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente è privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico.

4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, i privi della vista possono essere iscritti all'albo professionale su presentazione di domanda, da inoltrare tramite il competente Ispettorato provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera *b*) del predetto comma ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno 6 mesi.

È approvato.

Art. 2.

(*Abilitazione alla funzione di centralinista*)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale nazionale di cui all'articolo 1 sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali e autorizzate per ciechi.

2. I privi della vista che frequentano corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi istituiti secondo la disciplina di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono l'abilitazione professionale, ai fini di cui al comma precedente, a seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al successivo comma sesto.

3. I corsi professionali di cui al comma precedente non possono avere una durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 25° anno di età e a due anni per coloro che siano in possesso di licenza di scuola media dell'obbligo. Sono ammessi ai corsi anche i non vedenti in possesso di licenza elementare.

4. Sentita la associazione dei non vedenti maggiormente rappresentativa a livello nazionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce i programmi degli esami di abilitazione di cui al secondo comma e le Regioni stabiliscono i programmi dei corsi professionali.

5. Con provvedimento del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita la commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista.

6. La commissione è composta da:

il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un funzionario dell'Ufficio da lui delegato, che la presiede;

un membro designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, esperto in telefonia;

un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione e scelto tra esperti in scrittura e lettura Braille;

un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici esperto in telefonia;

un funzionario della Società italiana per l'esercizio telefonico - SIP esperto in telefonia;

un membro designato dalla Regione e scelto tra esperti in scrittura e lettura Braille.

7. I compiti di segreteria sono esercitati da un impiegato con funzioni direttive o di concetto dell'Ufficio regionale del lavoro.

8. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente.

9. Le commissioni durano in carica cinque anni ed iniziano ad esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

10. Le domande per l'iscrizione all'Albo professionale nazionale e per l'esame di abilitazione, sono presentate all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

11. In attesa della costituzione delle commissioni regionali di cui al quinto comma del presente articolo l'esame di abilitazione viene effettuato presso la commissione di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, la quale cessa di esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero presso altra commissione regionale designata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TORRI. Vorrei presentare alla Commissione un emendamento che si propone di sostituire, al terzo comma dell'articolo 2, la espressione «25° anno di età», con l'espressione «21° anno di età». Riteniamo infatti più adeguato questo termine per coloro che, frequentata la scuola media superiore, si trovino a dover frequentare i corsi professionali per una durata inferiore ad un anno.

Propongo inoltre un emendamento sostitutivo del quarto comma dell'articolo 2 che così recita: «Le Regioni, nell'ambito dei piani regionali di istruzione professionale, stabiliscono gli specifici programmi dei corsi per centralinisti telefonici non vedenti. Gli esami di abilitazione di cui al secondo comma si svolgeranno secondo i criteri generali stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'associazione di non vedenti più rappresentativa a livello nazionale. Le Regioni possono altresì programmare periodici corsi di aggiornamento, in rapporto allo sviluppo tecnologico del settore telefonico».

Sono convinto che una formulazione di questo genere puntualizzi meglio la funzione delle Regioni, che hanno uno specifico compito di istruzione professionale, e colleghi meglio questi specifici corsi con le altre attività di formazione professionale delle Regioni stesse. Rimane fermo il principio che i criteri stabiliti per gli esami di abilitazione siano univoci per tutto il territorio nazionale e quindi, per tale ragione, siano stabiliti dal Ministero del lavoro.

La possibilità che le Regioni possano programmare periodici corsi di aggiornamento è emersa anche dagli incontri che abbiamo avuto con i rappresentanti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i quali ci hanno fatto presente l'evolversi molto rapido della tecnologia in questo settore,

quindi una esigenza di aggiornamento professionale che può sorgere sia nell'interesse dell'Azienda che dei centralinisti.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Per quanto riguarda gli esami di abilitazione, vorrei precisare che il Ministero del lavoro non è solo abilitato a stabilire i criteri, ma anche il programma relativo all'esame. L'esame di abilitazione, infatti, si basa su un programma, che deve essere stabilito dal Ministero del lavoro.

Fatta tale precisazione, dichiaro di concordare con la sostanza degli emendamenti ora illustrati dal senatore Torri.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere un chiarimento in relazione al riferimento all'associazione dei non vedenti maggiormente rappresentativa: preferirei il plurale, non mi pare opportuno stabilire per legge il monopolio dell'associazione maggiormente rappresentativa.

TORRI. Non ho nessuna difficoltà ad accogliere l'osservazione. Nel disegno di legge vi era il riferimento all'Unione italiana dei ciechi che abbiamo eliminato, perchè sembrava vincolante in quanto potrebbero sorgere altre associazioni.

Gli esami di abilitazione debbono essere programmati perchè sono conseguenti ai programmi regionali, si fanno a conclusione dei corsi programmati dalle regioni. Mentre i criteri per tali esami non devono essere diversi nelle varie regioni; è utile quindi che sia il Ministero del lavoro a stabilirli. Se questo non si ritiene sufficiente; se si pensa che debbano essere programmati, vorrei anche capire cosa vuole dire programmare gli esami di abilitazione e se avesse un senso non avrei difficoltà ad aggiungere questa precisazione.

ANGELONI, *relatore alla Commissione.* Per quanto riguarda questo particolare aspetto dei programmi, chiedo che il Ministero, uniformandosi a quanto accade alla pubblica istruzione, stabilisca i programmi per tutto il territorio nazionale. In questo senso si può parlare di programmi fissati dal Ministero e di piani dei corsi professionali delle regioni. Si stabilisce cioè per le regioni una esecuzione del programma generale per tutto il territorio dell'ambito dell'organizzazione dei piani e in base alla loro autonomia.

TORRI. Il riferimento alla pubblica istruzione non è pertinente perchè si tratta di periodi scolastici annuali precisi, mentre per l'istruzione professionale il problema è diverso perchè i corsi possono iniziare in periodi differenti. Non è che il Ministero deve programmare gli esami in un certo periodo; qui si tratta di stabilire come si devono svolgere gli esami.

ANGELONI, *relatore alla Commissione.* I programmi si intendono come indicazione di materie per tutti nello stesso modo, perchè l'albo è nazionale e, quindi, il programma deve essere uniforme in questo senso.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'idoneità che si consegue con l'abilitazione è a livello nazionale; se però consentiremo alle Regioni la formulazione dei programmi, ogni Regione farà un programma. Il programma per l'idoneità deve essere esteso a tutto il

territorio nazionale, altrimenti la Puglia farà una cosa e la Lombardia un'altra. In questo senso è la mia preoccupazione.

PRESIDENTE. La mia opinione concorda con quella del Sottosegretario, nel senso che gli esami di abilitazione sono una garanzia per i datori di lavoro che intendono assumere i centralinisti. Poichè l'abilitazione ha validità su tutto il territorio, si deve seguire un programma.

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. Se il senatore Torri è d'accordo sulla precisazione dei programmi di esame e dei programmi dei corsi, non posso che essere favorevole all'emendamento. Potremmo anche sopprimere le parole: «sentite le associazioni di non vedenti maggiormente rappresentative», evitando così una possibile presa di posizione da parte di qualche altra associazione.

PRESIDENTE. La formulazione potrebbe essere la seguente: «Le Regioni, nell'ambito dei piani regionali di istruzione professionale, stabiliscono gli specifici programmi dei corsi per centralinisti telefonici non vedenti. Gli esami di abilitazione di cui al secondo comma si svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le Regioni possono altresì svolgere periodici corsi di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della telefonia.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le Regioni non possono svolgere corsi di aggiornamento.

SPANO Ottavio. Le Regioni sotto questo aspetto sono rimaste completamente assenti. In Sardegna la SIP promuove direttamente questi corsi di aggiornamento.

TORRI. È materia di competenza delle Regioni prevista dalla legge sull'istruzione professionale.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Conoscendo anche l'attività delle Regioni, occorre prevedere, a mio avviso, una sorta di imposizione per l'aggiornamento.

TORRI. Allora bisogna sostituire la parola «possono» con l'altra «devono».

PRESIDENTE. Quindi, con questa modifica, il testo proposto dal senatore Torri, ripartito in 3 commi, in sostituzione del comma 4 dell'articolo 2, risulta così formulato:

«Le Regioni, nell'ambito dei piani regionali di istruzione professionale, stabiliscono gli specifici programmi dei corsi per centralinisti telefonici non vedenti.

Gli esami di abilitazione di cui al secondo comma si svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le Regioni debbono altresì svolgere periodici corsi di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della telefonia».

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Comunque, è competenza del Ministero la formulazione dei programmi degli esami di abilitazione, validi per tutto il territorio nazionale.

Il Governo si dichiara favorevole agli emendamenti proposti a questo articolo dal senatore Torri.

ANGELONI, *relatore alla Commissione.* Anche il relatore si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Torri tendente a sostituire al terzo comma l'espressione «25° anno di età» con l'altra: «21° anno di età».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma, proposta dal senatore Torri, con il testo di cui poc'anzi ho dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

(Abilitazione alla funzione di centralinista)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale nazionale di cui all'articolo 1 sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi.

2. I privi della vista che frequentano corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi istituiti secondo la disciplina di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono l'abilitazione professionale, ai fini di cui al comma precedente, a seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al successivo settimo comma.

3. I corsi professionali di cui al comma precedente non possono avere una durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 21° anno di età e a due anni per coloro che siano in possesso di licenza di scuola media dell'obbligo. Sono ammessi ai corsi anche i non vedenti in possesso di licenza elementare.

4. Le Regioni, nell'ambito dei piani regionali di istruzione professionale, stabiliscono gli specifici programmi dei corsi per centralinisti telefonici non vedenti.

5. Gli esami di abilitazione di cui al secondo comma si svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le Regioni debbono altresì svolgere periodici corsi di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della telefonia.

7. Con provvedimento del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita la commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista.

8. La commissione è composta da:

il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un funzionario dell'Ufficio da lui delegato, che la presiede;

un membro designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, esperto in telefonia;

un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione e scelto tra esperti in scrittura e lettura Braille;

un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici esperto in telefonia; un funzionario della Società italiana per l'esercizio telefonico - SIP esperto in telefonia;

un membro designato dalla Regione e scelto tra esperti in scrittura e lettura Braille.

9. I compiti di segreteria sono esercitati da un impiegato con funzioni direttive o di concetto dell'Ufficio regionale del lavoro.

10. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente.

11. Le commissioni durano in carica cinque anni ed iniziano ad esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Le domande per l'iscrizione all'Albo professionale nazionale e per l'esame di abilitazione sono presentate all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

13. In attesa della costituzione delle commissioni regionali di cui al settimo comma del presente articolo l'esame di abilitazione viene effettuato presso la commissione di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, la quale cessa di esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero presso altra commissione regionale designata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3.

Art. 3.

(Obblighi dei datori di lavoro)

1. I centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedono l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore.

2. Per ogni centralino telefonico i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo di vista iscritto all'albo professionale disciplinato dalla presente legge.

4. Qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia più di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista.

5. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i privi della vista non possono essere adibiti ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella del comma precedente. In attesa dell'individuazione dei servizi di cui al precedente capoverso gli obblighi della presente legge non si applicano a: 1) le centrali ed i centralini dell'Azienda telefonica di Stato destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato; 2) i centralini destinati ai servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale. L'esclusione di cui al capoverso precedente si applica, con gli stessi limiti stabiliti per l'Azienda telefonica di Stato, anche alle società private concessionarie dei servizi telefonici.

6. I datori di lavoro pubblici e privati che, in base agli obblighi previsti dalla presente legge, sono tenuti ad assumere un numero di centralinisti non vedenti superiore rispetto a quello previsto dalla legislazione precedente hanno facoltà di ottemperare ai maggiori obblighi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A seguito del parere formulato dalla Commissione bilancio su questo articolo, il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: «Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1 della presente legge».

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho presentato questa nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 3 a seguito del parere espresso dalla 5ª Commissione, in cui si esprimono riserve sulla formulazione proposta per questo comma, nel senso che essa configura un obbligo di assunzione non per ogni ufficio, sede o stabilimento (così come previsto nell'articolo 1 della legge n. 594 del 1957) ma per ogni centralino, con la conseguenza che potrebbero esservi più assunzioni per un singolo ufficio dotato di più centralini.

Vorrei comunque far rilevare che la Commissione bilancio ha omesso di citare la successiva legge n. 155 del 1967, alla quale ci siamo ispirati nella formulazione del nostro emendamento, che, pur accogliendo nella sostanza quanto rilevato dalla 5ª Commissione, riteniamo sia più pertinente, in quanto maggiormente rispondente alla normativa successiva alla legge n. 594 del 1957.

TORRI. Signor Presidente, a mio avviso, la formulazione proposta dalla Commissione bilancio paradossalmente, se fosse accolta, potrebbe portare in futuro ad un ampliamento anzichè ad una riduzione delle assunzioni e della spesa. In realtà, infatti, i centralini come tali vanno via via diminuendo molto per lo sviluppo tecnologico raggiunto. Cioè, occorrerebbe fare tutto il discorso – che pure abbiamo fatto – su cosa sia un centralino oggi. Ci siamo trovati a dover riscrivere almeno una decina di volte questo testo per

adeguare la formulazione alla situazione odierna, per trovare quella più rispondente allo sviluppo tecnologico che è stato raggiunto.

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. In ogni caso, con la formulazione che abbiamo proposto si ristabilisce la normativa vigente in base alla legge n. 155 del 1967 e si accolgono anche le riserve espresse su questo punto dalla 5ª Commissione, che pertanto non hanno più ragione di essere.

Secondo la Commissione bilancio, con la formulazione originaria si correrebbe il rischio che un singolo ufficio dotato di più centralini dovrebbe assumere un non vedente per ogni centralino. Con la norma così formulata, invece, che è conforme alla legge vigente n. 155 del 1967 – e quindi successiva a quella che si cita nel parere espresso dalla Commissione – ristabiliamo il principio che per ogni ufficio, sede o stabilimento, anzichè per ogni centralino, si proceda all'assunzione, rimanendo così nell'ambito della legge vigente e accogliendo anche le preoccupazioni espresse. Si riprende praticamente la normativa in vigore, cioè la legge n. 155 del 1967, in quanto la dizione proposta dalla Commissione bilancio ci porterebbe indietro. Quindi, si ristabilisce la norma.

TORRI. Non mi oppongo all'emendamento per superare la questione, ma è chiaro che questa è una contraddizione in termini rispetto all'osservazione fatta perchè – ripeto – questa formulazione in realtà potrebbe dilatare la spesa anzichè diminuirla.

Sottolineo che i centralini di nuovo tipo saranno in grado di servire più uffici, mentre adesso un solo ufficio o stabilimento ha talora più centralini.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del relatore che tende a sostituire il secondo comma con il seguente: «Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefinico, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1 della presente legge».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 che, nel testo emendato e con alcune mere correzioni formali, risulta così formulato:

Art. 3.

(*Obblighi dei datori di lavoro*)

1. I centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedono l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore.

2. Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento

dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della vista iscritto all'albo professionale disciplinato dalla presente legge.

4. Qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia più di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista.

5. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i privi della vista non possono essere adibiti ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella del comma precedente.

6. In attesa dell'individuazione dei servizi di cui al precedente comma, gli obblighi della presente legge non si applicano a:

a) le centrali ed i centralini dell'Azienda telefonica di Stato destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato;

b) i centralini destinati ai servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale.

7. L'esclusione di cui al precedente comma si applica, con gli stessi limiti stabiliti per l'Azienda telefonica di Stato, anche alle società private concessionarie dei servizi telefonici.

8. I datori di lavoro pubblici e privati che, in base agli obblighi previsti dalla presente legge, sono tenuti ad assumere un numero di centralinisti non vedenti superiore rispetto a quello previsto dalla legislazione precedente hanno facoltà di ottemperare ai maggiori obblighi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 4.

(*Coordinamento con la disciplina generale*)

1. I lavori occupati ai sensi della presente legge sono computati a copertura dell'aliquota d'obbligo, prevista dalla disciplina generale del collocamento obbligatorio, secondo la causa che ha determinato la cecità.

2. Nel caso in cui si renda disponibile un posto riservato ai centralinisti non vedenti e il datore di lavoro, pubblico o privato, abbia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie, è tenuto ad assumere il centralinista in eccedenza agli obblighi stessi.

3. Al verificarsi della prima vacanza in qualsiasi categoria protetta, il centralinista telefonico non vedente, assunto ai sensi del precedente comma, viene computato nell'aliquota d'obbligo.

4. In caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti non vedenti sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza.

È approvato.

Art. 5.

(*Denunce*)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 debbono comunicare agli uffici provinciali del lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici, con la precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi.

2. I datori di lavoro che procedono alla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta giorni agli Uffici provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati.

3. La Società italiana per l'esercizio telefonico-SIP, entro sessanta giorni dall'installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve comunicare agli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio, l'operazione avvenuta e le caratteristiche dell'apparecchiatura telefonica.

4. La Società italiana per l'esercizio telefonico-SIP è tenuta a comunicare, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che lo richieda, l'elenco dei datori di lavoro, presso i quali sono installati centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione.

È approvato.

Art. 6.

(*Modalità per il collocamento*)

1. Entro 60 giorni dalla data in cui nasce l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici privi della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma precedente, l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione invita il datore di lavoro a provvedere entro 30 giorni. Qualora questi non provveda, l'Ufficio procede all'avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dalla Commissione provinciale per il collocamento.

3. È ammesso il passaggio diretto del centralinista non vedente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra, previo nulla osta del competente Ufficio provinciale del lavoro.

4. I datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. I centralinisti non vedenti hanno diritto alla assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di età ed il titolo di studio.

5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dal momento in cui sorge l'obbligo, l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li invita a provvedere. Trascorso un mese l'Ufficio provinciale procede all'avviamento d'ufficio.

6. La graduatoria dei centralinisti telefonici privi della vista e l'elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso l'Ufficio del lavoro competente.

7. I centralinisti iscritti nell'albo professionale possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dagli Uffici del lavoro di province diverse da quella di residenza.

8. I lavoratori non vedenti iscritti all'albo professionale hanno diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della presente legge fino al compimento del 55° anno di età.

È approvato.

Art. 7.

(Rapporto di lavoro e norme di tutela)

1. Ai lavoratori non vedenti occupati ai sensi della presente legge si applica il normale trattamento economico e normativo.

2. In caso di trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i centralinisti non vedenti assunti obbligatoriamente, per il periodo di due anni.

3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per l'assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di centralinista, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere le prove d'esame.

Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Torri tendente ad inserire al secondo comma, dopo le parole «posti di lavoro», l'espressione, «e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione».

TORRI. In questo modo si lascia la possibilità di lasciare in servizio i dipendenti, di cui è possibile una diversa utilizzazione. Credo che una simile previsione sia necessaria.

PRESIDENTE. Prima di procedere vorrei un chiarimento dal relatore: quando al primo comma dell'articolo 7 si parla di «normale trattamento economico e normativo», cosa si intende?

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. Quello stabilito nel contratto per tutti i soggetti di quella categoria. Quindi si tratta di un trattamento già preesistente nella normativa in materia.

PRESIDENTE. Si tratta comunque del trattamento contrattuale minimo.

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. La disposizione è ricavata dalla legge n. 482 sulle norme per il collocamento obbligatorio e questa disposizione non ha mai dato adito a discussioni.

Il relatore è favorevole all'emendamento presentato dal senatore Torri al secondo comma dell'articolo 7.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo si dichiara favorevole, perchè non è possibile togliere ai non vedenti la possibilità di una loro diversa utilizzazione nell'ambito di una stessa azienda.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Torri, tendente ad inserire nel secondo comma, dopo le parole «posti di lavoro», le seguenti: «e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 8.

(*Trasformazione dei centralini*)

Le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico sono a carico della Regione competente per territorio, la quale provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro interessato.

È approvato.

Art. 9.

(*Indennità di mansione*)

1. A tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

2. In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto o ricostruito o comunque riscattato a norma delle vigenti leggi, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

3. Al maggior onere, quantificabile in lire 1 miliardo annuo, derivante dall'applicazione del secondo comma del presente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del ministero del Tesoro per l'anno 1985.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal sottosegretario Leccisi, un emendamento che tende a sopprimere, nel secondo comma, l'espressione «o ricostruito o comunque riscattato a norma delle vigenti leggi».

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Infatti a parere del Governo questa dizione sembra finalizzata e diretta ad applicare il beneficio anche a periodi in cui il lavoratore non ha prestato la propria attività lavorativa. Siccome invece il beneficio è funzionale soltanto alla usura che il prestatore d'opera subirebbe a causa della prestazione stessa, dovrebbe essere eliminata questa dizione perchè altrimenti vi sarebbe una contraddizione.

ANGELONI, *relatore alla Commissione.* Ritengo opportuna la proposta del Governo, perchè in realtà lo spirito che anima la concessione del beneficio si rifà al concetto di attività particolarmente usurante che è legato ad una attività effettivamente svolta, mentre periodi comunque riscattati o ricostruibili esulano dallo svolgimento effettivo dell'attività che ha generato l'usura.

Propongo poi la seguente nuova formulazione del terzo comma, che concorderebbe anche con le disposizioni richieste dalla Commissione bilancio:

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al Capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento presentato dal sottosegretario Leccisi, tendente a sopprimere, nel secondo comma, la espressione «o ricostruito o comunque riscattato a norma delle vigenti leggi».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire il terzo comma dell'articolo 9 con il nuovo testo di cui è stata data testè lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 9.

(*Indennità di mansione*)

1. A tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti

2. In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

3. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al Capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario medesimo e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 10.

(*Sanzioni*)

1. I soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni entro i termini di cui all'articolo 5 sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2.000.000.

2. I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti telefonici non vedenti, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 80.000 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è di competenza dell'Ufficio provinciale del lavoro.

4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla Regione competente per territorio, che le utilizzerà per la formazione professionale dei non vedenti e per le spese di trasformazione dei centralini di cui all'articolo 8.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

È approvato.

Art. 11.

(*Vigilanza*)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

BOMBARDIERI. Vorrei, in conclusione, ringraziare il relatore, senatore Angeloni, per il positivo e paziente impegno nel ricercare un accordo fra le parti che tenesse anche nel debito conto i pareri formulati sul provvedimento in esame dalle varie Commissioni.

È questo il primo sforzo concreto per dare maggiore possibilità di inserimento nel mondo del lavoro ad una categoria di cittadini portatori di *handicap*. Si è arrivati a questo provvedimento anche in considerazione dei risultati veramente positivi riscontrati nell'impiego dei cittadini non vedenti come centralinisti; i vari uffici, sia pubblici che privati, hanno avuto modo di riscontrare l'alto grado di professionalità che questi lavoratori hanno acquisito, dopo un periodo di preparazione svolto con appositi corsi. È quindi giusto che si continui su questa strada, allargando le possibilità di dare lavoro ai cittadini non vedenti, perchè la specializzazione di centralinista, ad esempio, consente loro una adeguata possibilità di prestazione lavorativa.

Si è anche molto parlato di un impegno di aggiornamento da parte delle Regioni, che hanno la competenza della formazione professionale, di programmare e svolgere appositi corsi di formazione per i cittadini non vedenti, per avviarli al posto di lavoro. Certo, la legge è molto importante, come lo sono tutte le leggi, ma quello che conta sarà renderla operante perchè non resti solo sulla carta. Per raggiungere lo scopo di avviare i cittadini non vedenti ad un posto di lavoro adatto, sarà necessario che i datori di lavoro e gli uffici preposti avviino le dovute modifiche agli impianti telefonici, perchè solo in tal modo vi sarà la garanzia dell'assunzione.

Il Ministero del lavoro dovrà vigilare al massimo sulla concreta attuazione del provvedimento, come pure le Regioni dovranno fare la propria parte.

I senatori del Gruppo della Democrazia cristiana concordano con le modifiche apportate dal comitato ristretto e vedono in questo provvedimento un primo concreto risultato in favore dei cittadini handicappati, per un loro utilizzo adeguato, con professionalità e dignità, nell'interesse dei datori di lavoro e della collettività. Con il disegno di legge, già al nostro esame, riguardante il collocamento obbligatorio, speriamo di riuscire a dare una

adeguata risposta anche alle attese di tutti i cittadini portatori di *handicap*, che attendono da noi legislatori fatti concreti.

TORRI. Il Gruppo comunista si dichiara favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, perchè ritiene che esso, rielaborato rispetto alla proposta iniziale, costituisca un importante risultato nell'azione di aggiornamento legislativo alla situazione che si è venuta evolvendo in questo settore. Siamo convinti che questo provvedimento potrà offrire ai cittadini non vedenti concrete possibilità di occupazione per l'oggi, ma anche per il futuro, tenuto conto del continuo sviluppo tecnologico che interessa il settore della telefonia.

Vorrei rilevare con soddisfazione, in merito all'unanimità di consensi attorno a questo provvedimento, che quando si lavora insieme senza pregiudizio è possibile raggiungere risultati positivi. Ringrazio il senatore Angeloni che, come relatore e coordinatore del lavoro del comitato ristretto, ha ricercato ogni possibilità di accordo e di collaborazione e ha consentito a tutte le forze politiche di lavorare insieme alla formulazione di un testo di legge che consideriamo, sia pure con qualche limite, complessivamente soddisfacente e quindi degno di essere approvato.

SPANO Ottavio. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, con questo provvedimento, relativo all'aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, la nostra Commissione ha tenuto conto delle esigenze e dei desideri della categoria interessata. Questo ultimo atto premia soprattutto la costanza dei dirigenti di questa sfortunata categoria; a me corre l'obbligo di ringraziare in modo particolare il senatore Angeloni per la passione e la competenza con cui ha svolto il suo compito. Un ringraziamento voglio anche esprimerlo al senatore Torri, che ha costruttivamente collaborato a migliorare questo testo.

Esprimo quindi il voto favorevole dei senatori del Gruppo socialista su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,40.